

La tesi sostenuta da Piazza Cavour: la doppia richiesta di versamento equivale a sanzione

Il contributo unificato è tributo

Pagamento soggetto al termine di prescrizione decennale

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

Prescrizione lunga per la riscossione del contributo unificato. Il contributo unificato, infatti, è un tributo erariale ed è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale e non quinquennale. La stessa natura ha il doppio contributo, che soggiace alle stesse regole e ha una funzione preventiva, deterrente e sanzionatoria. Quest'ultimo, infatti, serve a ristorare l'amministrazione della giustizia, che deve sopportare i costi per l'apparato giudiziario nella decisione di un'impugnazione che risulti non meritevole di accoglimento. In caso di contestazione del contributo la competenza a decidere è devoluta al giudice tributario. È quanto ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 2999 del 1° febbraio 2022.

Per la Suprema corte, il contributo unificato ha natura di «tributo erariale». La parte «è tenuta a versare detto contributo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, per finanziare le spese che l'amministrazione della giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia». Ma anche l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato «ha natura di obbligazione tributaria», perché l'obbligo di versare un importo «ulteriore» del contributo unificato (cosiddetto «doppio contributo») presuppone normativamente l'obbligo di versare il «primo» contributo unificato e, quindi, partecipa della natura di esso».

Del resto, il versamento di un doppio contributo ha la finalità di ristorare l'amministrazione della giustizia per essere stata impegnata nella decisione di un'impugnazione non meritevole di accoglimento. Ha «una funzione preventivo-deterrente» e «vagammente sanzionatoria», nei confronti della parte soccombente, per aver adito il giudice superiore. Pertanto, «l'obbligo di pagamento non può che essere soggetto al termine di prescrizione decennale».

Si consolida la tesi che il contributo unificato, dovuto per tutte le cause, abbia natura tributaria. Dunque, gli atti con i quali viene preteso dall'amministrazione, soggetti alla prescrizione decennale, sono impugnabili innanzi al giudice tributario.

La contestazione del contributo. Il contributo è dovuto anche per le controversie fiscali. È stata però messa in discussione l'impugnabilità dell'invito al pagamento

Le regole nelle cause tributarie	
Soggetti obbligati a versare il contributo unificato	Contribuenti, amministrazioni pubbliche, Agenzie fiscali, concessionari privati, Agenti della riscossione, società pubbliche e società miste
Obbligato al pagamento	Il soggetto che propone ricorso
Calcolo del contributo	Valore della causa, determinato sull'importo del tributo o della sanzione, se irrogata con atto separato
Termine massimo per la riscossione	10 anni

del contributo. La Cassazione, con la sentenza 23532/2020, ha giudicato infondata la tesi del ministero dell'economia e delle finanze che ha ritenuto non contestabile il provvedimento con il quale la segreteria del giudice tributario richiede il pagamento del contributo unificato, non versato dal contribuente. L'invito al pagamento è un atto impositivo che contiene una pretesa tributaria. È impugnabile ancorché non sia indicato dalla norma processuale tra gli atti che possono essere contestati. Può essere proposto ricorso qualsiasi atto, comunque denominato, con il quale l'amministrazione finanziaria manifesti una pretesa. Il contribuente aveva contestato l'illegittimità dell'invito al pagamento del contributo unificato, ritenendolo autonomamente impugnabile. Per la Cassazione, il ricorso contro una cartella esattoriale con cui l'amministrazione chiede il pagamen-

to va presentato al giudice tributario, avendo natura di entrata fiscale. Peraltro, la mancata impugnazione dell'invito, se accompagnato dall'omesso pagamento di quanto intimato, comporterebbe l'automatizzata irrogazione, oltre che degli interessi, della sanzione aggiuntiva del 30%. Da ciò deriva sia la natura compiuta e definitiva della pretesa sia il concreto interesse a ricorrere. In effetti l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'articolo 19 della normativa processuale (decreto legislativo 546/1992), ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti.

Regole e soggetti obbligati nel processo tributario. La Cassazione (ordinanza 6434/2019) ha già chiarito che tutti i soggetti del processo tributario sono tenuti a pagare il contributo unificato, anche le Onlus. Non esistono esenzioni di natura soggettiva neppure per gli enti non

commerciali, che non avrebbero alcuna giustificazione, ma solo agevolazioni riguardanti l'oggetto del giudizio, in cui la posta in palio sia quella di garantire la solidarietà sociale. L'esenzione dal contributo non può mai essere giustificata dalle qualità del soggetto. Tutti coloro che propongono azione giudiziale innanzi alle commissioni tributarie sono tenuti a pagare il contributo unificato. Non esistono cause di esonerazione. Non sono contemplate esenzioni di natura soggettiva neppure per amministrazioni pubbliche, concessionari, agenti della riscossione e via dicendo. La direzione giustizia tributaria del ministero dell'economia e delle finanze (direttiva 2/2012) ha precisato che la prenotazione a debito è consentita solo alle amministrazioni dello stato e alle agenzie fiscali. Non è invece ammessa per altre amministrazioni pubbliche, concessionari o agenti della riscossione. Il ricorrente è tenuto a

indicare il valore della lite nelle conclusioni del ricorso e pagare il contributo. La misura è rapportata al valore della controversia. Gli importi variano da 30 euro, per controversie di modesto valore (fino a euro 2.582,28), fino a 1.500 euro per le controversie il cui valore supera 200 mila euro. Per determinare l'importo occorre fare riferimento alla somma dovuta, a titolo di tributo, che forma oggetto di contestazione. Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto solo le sanzioni applicate dall'amministrazione finanziaria con l'atto di contestazione, occorre prendere a base di calcolo il relativo importo. L'articolo 14, comma 3-bis, del dpr 115/2002 prevede che nei giudizi tributari il valore della lite debba risultare da apposita dichiarazione anche per la prenotazione a debito. In mancanza della dichiarazione, il processo si presume di valore superiore a duecentomila euro, con il conseguente versamento del contributo unificato nella misura massima di 1.500 euro, che di fatto costituisce una sanzione per l'omesso adempimento. Tuttavia, il ricorrente non deve essere sanzionato se non specifica il valore della lite, ma indica lo scaglione in cui rientra la causa. La sanzione è del tutto inutile, in quanto il contributo viene pagato correttamente e l'interessato non mostra alcun intento evasivo. Alle segreterie delle commissioni è attribuito il compito di riscuoterlo e di irrogare le sanzioni in caso di omesso o parziale versamento delle somme dovute dal ricorrente.

© Riproduzione riservata

FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

Fisco

■ IMPATRIATI

Regime degli impatriati per il lavoratore distaccato che rientra con una nuova mansione (Entrate risp. interp. n. 85 del 17/2/2022)

■ SUPERBONUS

Superbonus e contributi per i danni agli immobili in zone colpite da sisma solo in presenza di nesso causale fra danno ed evento sismico se l'immobile è inagibile (Entrate risol. min. n. 8/E del 15/2/2022)

■ IMPRESE TURISTICHE

Istituito il codice tributo per il rimborso del contribu-

to a fondo perduto per le imprese turistico - ricettive (Entrate risol. min. n. 7/E del 14/2/2022)

■ RITA

Le somme erogate a titolo di Rita costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Entrate risol. min. n. 9/E del 16/2/2022)

■ NON RESIDENTI

Il soggetto non residente diverso dalla persona fisica deve richiedere l'abilitazione fiscoonline o entratel tramite legale rappresentante o procuratore (Entrate risp. interp. n. 84 del 16/2/2022)

■ DICHIARATIVI 2022

Approvate le specifiche tec-

niche per la trasmissione (Entrate provv. 48229 - 48206 - 48127 - 48142 del 15/2/2022)

Altre

■ REGISTRO OAM

Obbligo di iscrizione al registro Oam per gli operatori di valuta virtuale (Mef decreto 13 gennaio 2022, G.u. n. 40 del 17/2/2022)

■ OMISSIONI VERSAMENTI

Obbligo dei creditori pubblici qualificati di segnalare all'imprenditore e al collegio sindacale le omissioni di versamenti contributivi previdenziali - Iva e imposte (Assonime circ. n. 8 del 17/2/2022)

Inps

■ GESTIONE SEPARATA

Pubblicate le aliquote per il 2022 (Inps circ. n. 25 dell'11/2/2022)

■ CASSETTO PREVIDENZIALE

Dal 1° marzo 2022 il cassetto previdenziale lascia il posto al nuovo cassetto previdenziale del contribuente (Inps mess. n. 771 del 16/2/2022)



La versione integrale è disponibile su www.italiaoggi7.it/docio7